



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Novembre 2019

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' INTERNAZIONALE | Esente da Iva anche l'esportazione con soggetto non identificato |
| 2. IVA | Iva: esenzione per gli enti consortili che fatturano a favore di terzi |
| 3. DOGANE | Dual use: passaggio di testimone in materia di export control dal MISE all'UAMA |
| 4. LEGALE | Danni a terzi: il committente può rispondere in solido con l'appaltatore |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Difesa in giudizio "libera" delle Entrate-Riscossione: il punto della Cassazione |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

ESENTE DA IVA ANCHE L'ESPORTAZIONE CON SOGGETTO NON IDENTIFICATO

La Corte di Giustizia Europea – Decima sezione, che, con la sentenza del 17 ottobre 2019 – causa C 653/18, è tornata ancora una volta a pronunciarsi sulle condizioni che gli Stati membri devono rispettare nel negare l'esenzione alle esportazioni.

Il caso trattato dalla Corte di Giustizia verte pertanto sull'interpretazione dei citati articoli 146 e 131 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Per una corretta ricostruzione della fattispecie occorre ricordare come, il citato articolo 146 elenca puntualmente le operazioni esentate dai singoli Stati membri ovvero, per quanto interessa la causa in oggetto:

- a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;
- b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità.

L'articolo 131 della stessa direttiva chiarisce poi che le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 (tra le quali anche quella relativa all'articolo 146) si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra una società di diritto polacco e l'amministrazione fiscale di Varsavia, in merito a un diniego di esenzione dall'Iva relativo ad esportazioni di beni al di fuori dell'Unione europea.

In particolare, la contestazione riguarda alcune vendite del 2007 effettuate formalmente dalla società a due enti ucraini ma, nella sostanza, concluse con altri enti che non sono stati identificati. Per tale motivo l'amministrazione tributaria polacca, avendo accertato che uno dei due enti ucraini era una società di comodo finalizzata a occultare l'effettivo destinatario nonché a commettere una frode fiscale, ha contestato che tali vendite non potevano essere considerate esportazioni e che pertanto, non essendo avvenuta alcuna cessione di beni ai sensi della normativa interna, la società polacca non aveva il diritto di applicare l'aliquota Iva dello 0%, prevista da tale normativa.

La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, sfavorevole al

contribuente, è stata impugnata dalla società polacca dinanzi alla Corte suprema amministrativa.

La Corte suprema amministrativa ha però deciso di sospendere il procedimento e di attendere il giudizio della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali sottoposte.

La Corte, dopo aver chiarito che (i) l'esenzione di cui all'articolo 146 della direttiva è volta a garantire l'assoggettamento a imposta delle cessioni di beni interessate presso il luogo di destinazione di queste ultime, ossia il luogo in cui i prodotti saranno consumati; (ii) la nozione di "cessione di beni" ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi; giunge alla conclusione che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono cessioni di beni, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), Direttiva IVA, se soddisfano i criteri oggettivi sui quali è fondata la nozione in esame, non rilevando che l'acquirente non sia identificato.

Le condizioni eventualmente fissate dagli Stati membri, nell'esercizio dei loro poteri, in presenza delle quali essi esentano le operazioni di esportazione, per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso, devono in ogni caso rispettare il principio di proporzionalità, tale per cui una misura nazionale eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta nel caso in cui subordini essenzialmente il diritto all'esenzione dall'Iva al rispetto di obblighi formali, senza che siano presi in considerazione i requisiti sostanziali (a tal proposito, sentenze dell'8 novembre 2018, Cartrans Spedition, C 495/17, EU:C:2018:887, punto 38, e del 28 marzo 2019, Vinš, C 275/18, EU:C:2019:265, punto 29).

Peraltro, qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti, il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione dall'Iva sia concessa anche se determinati requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi.

Questo, chiaramente, a condizione che il soggetto passivo non abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'Iva, ed abbia invece agito in buona fede adottando tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale.

A cura di
Dott. Davide Albonico

IVA: ESENZIONE PER GLI ENTI CONSORTILI CHE FATTURANO A FAVORE DI TERZI

La Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-400/18 Infohos del 20.11.2019, ha chiarito il perimetro dell'esenzione IVA di cui all'art. 132 par. 1 lett. f) della Direttiva 2006/112/Ce, che consente alle associazioni autonome di persone che esercitano attività esenti IVA, o per le quali non hanno la qualità di soggetti passivi, di beneficiare dell'esenzione sui servizi resi ai loro membri se direttamente necessari all'esercizio dell'attività esente e nella misura corrispondente all'esatto rimborso della parte delle spese comuni spettanti a ciascuno, a condizione comunque che l'esenzione non provochi distorsioni della concorrenza.

Il caso riguardava un'associazione belga fornitrice di servizi di informatica ospedaliera a beneficio degli ospedali membri che aveva stipulato con un soggetto terzo un accordo di cooperazione per lo sviluppo in comune, ma su incarico dell'associazione stessa, di nuove applicazioni software per gli affiliati, alla quale l'Autorità locale contestava il fatto che proprio la fatturazione (in regime di imponibilità IVA) verso terzi avrebbe determinato la perdita del diritto all'esenzione per i servizi resi ai membri dell'associazione.

La Corte ha innanzitutto ricordato che l'interpretazione di una disposizione Ue di esenzione IVA deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da detta esenzione, senza privarla dei suoi effetti (causa C-407/07), dovendosi tenere conto anche del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui l'esenzione stessa si colloca (causa C-197/18): nello specifico, si tratta di agevolare l'accesso a determinate prestazioni riconducibili ad attività di interesse pubblico, evitando i maggiori costi che deriverebbero dall'imponibilità a IVA delle stesse (causa C-412/15).

Per la Corte, negare a un'associazione il regime di esenzione per il solo fatto che questa fornisca servizi anche a chi non è membro, "avrebbe l'effetto di limitare l'ambito di applicazione della suddetta disposizione [...], limitazione che non è confermata dalla finalità della Direttiva".

Ne esce pertanto confermata l'impostazione adottata dalla prassi domestica, secondo cui "l'effettuazione di prestazioni imponibili ad IVA non preclude l'applicazione della norma di esenzione ma comporta che il regime di esenzione possa essere limitato alle prestazioni rese nei confronti dei consorziati con prorata di detraibilità contenuto nei limiti del 10 per cento" (circ. nn. 23/2009 e 5/2011).

Altra interessante precisazione riguarda il requisito della distorsione della concorrenza: da una parte, per negare l'esenzione occorre che le distorsioni siano provocate dal regime stesso di esenzione per i servizi in oggetto relativi a un determinato mercato e non dal fatto che un ente risponda ai requisiti previsti per beneficiarne (causa C-8/01); dall'altra, la condizione dell'assenza di distorsioni della concorrenza di cui alla lett. f) dell'art. 132 "non consente di limitare, in generale, l'ambito di applicazione dell'esenzione ivi prevista".

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha rilevato che una normativa nazionale che preveda una presunzione generale di esistenza di una distorsione della concorrenza, come nel caso in cui non fosse riconosciuta l'esenzione sui servizi resi a soggetti terzi rispetto all'associazione, limiterebbe in generale la portata del regime di cui all'art. 132 lett. f), risultando incompatibile con la Direttiva IVA.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

DUAL USE: PASSAGGIO DI TESTIMONE IN MATERIA DI EXPORT CONTROL DAL MISE ALL'UAMA

Con decorrenza 1° gennaio 2020, entrerà in vigore il decreto legislativo 104/2019, che trasferisce dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – nello specifico, all'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) – le competenze in materia di export control. Pertanto, dall'anno prossimo, le autorizzazioni alle esportazioni di materiale a duplice uso andranno richieste al Ministero degli Affari Esteri.

Come noto, a luglio scorso è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2019/1318 sui programmi interni di conformità - PIC (o ICP – Internal Compliance Programme, in inglese) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso.

In particolare, tali programmi hanno la finalità di fornire un quadro di riferimento per aiutare gli esportatori a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso nonché garantire il rispetto delle disposizioni normative unionali e italiane.

L'adozione di un programma di conformità diverrà condizione indispensabile per poter accedere alle autorizzazioni globali individuali: da ciò deriva la grande rilevanza che esso può assumere per le imprese che si trovino ad esportare merci soggette a restrizioni.

Peraltro, opportune procedure e programmi di gestione delle esportazioni soggette a dual use o altre restrizioni all'esportazione, se applicabili, sono già da tempo contemplate nell'ambito dell'autorizzazione AEO – Authorized Economic Operator, prova dell'affidabilità di un'azienda e base per numerose semplificazioni doganali.

Al momento non sono state rese note informazioni di carattere operativo e pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvarrà delle attuali strutture e dotazioni organiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

A fini di maggiore completezza espositiva, è bene ricordare che sono considerati beni e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari, si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare (vedi Normativa).

È necessario un efficace sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi di controllo all'esportazione in particolare in materia di non proliferazione.

L'esistenza di un sistema comune di norme e di politiche armonizzate nei controlli all'esportazione in tutti gli Stati membri dell'Unione, rappresenta un presupposto indispensabile affinché ci possa essere una libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno

Per evitare che l'esportazione ed il transito dei prodotti dual use siano volti a contribuire a programmi di proliferazione chimica, biologica o nucleare e che tali prodotti siano impiegati per la costruzione di armi di distruzione di massa, sono stati adottati dall'ONU e dall'Unione Europea regimi di controllo internazionale all'esportazione di questi beni.

I Regolamenti in materia prevedono diverse tipologie di licenze richiedibili, a seconda della natura dell'esportazione:

- specifiche individuali, ossia riguardanti un'unica operazione di esportazione;
- generali nazionali o dell'Unione Europea, valide verso alcuni Paesi per la totalità dei beni dual use;
- globali individuali, valide per uno o più paesi di destinazioni specifiche che abbiano aderito a determinati regimi internazionali.

Tali licenze, si rivolgono a tutte le Aziende che esportano beni e tecnologie duali quei prodotti cioè, ad alto contenuto tecnologico, utilizzabili in applicazioni civili ma anche suscettibili di essere autorizzati nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari. La normativa europea è contenuta nel Regolamento (CE) n. 428/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l'elenco riporta l'elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell'Unione, ed è aggiornato costantemente con la finalità di garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

DANNI A TERZI: IL COMMITTENTE PUÒ RISPONDERE IN SOLIDO CON L'APPALTATORE

Cass. civ., Sez. III, Ord., 29-10-2019, n. 27612

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la regola relativa alle limitazioni reciproche di responsabilità tra appaltatore e committente, se da un lato può essere eccepita nei rapporti contrattuali interni tra gli stessi, non vale per altre ipotesi intermedie, per le quali possono essere chiamati a rispondere solidalmente tutti i soggetti che abbiano contribuito a cagionare un danno al terzo, ove l'ingerenza nei lavori appaltati si sia manifestata attraverso atti o direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.

La vicenda trae origine dalla controversia puntualmente ricostruita dai Giudici di legittimità, come segue "Con ricorso notificato il 28-29 maggio 2018 P.G., locatario di un immobile adibito a cinema, terzo chiamato in causa dal proprietario O.O., deceduto in corso di causa (cui sono subentrati gli attuali eredi controricorrenti O.M.C., G. e O.R.) impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 712/17, pubblicata l'8 giugno 2017, con la quale venivano rigettati gli appelli principali e incidentali avverso le sentenze definitiva e non definitiva pronunciate in un giudizio instaurato da S.R. per vedere riconosciuto il diritto ad essere risarcita dei danni subiti alla propria proprietà immobiliare in conseguenza di lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile ad uso commerciale e adibito a cinema, adiacente al proprio, di proprietà dell' O., locato a P.G., con appalto eseguito dall'impresa T., da quest'ultimo incaricato su assenso del proprietario dell'immobile. Il danno si era verificato perché i lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione, commissionati dal conduttore dell'immobile, il 30 ottobre 2007 avevano determinato lesioni alla struttura portante che si riverberavano sull'edificio di proprietà dell'attrice, quantificati in Euro 113.000 e ciò sulla base di una CTU acquisita. Il contraddittorio avviato inizialmente nei confronti del solo proprietario dell'immobile e dell'impresa appaltatrice, su chiamata di quest'ultimo veniva esteso al conduttore qui ricorrente, committente dell'opera, che deduceva un vizio della propria chiamata in giudizio per non avere il convenuto chiamante in causa, o comunque il giudice, provveduto a spostare la prima udienza ex art. 269 c.p.c., comma 2".

In estrema sintesi, il terzo ha subito danni perché i lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione, commissionati dal conduttore dell'immobile, avevano determinato importanti lesioni all'intera struttura

portante, tali da incidere evidentemente anche sull'edificio di proprietà del terzo medesimo.

I Giudici della Suprema Corte, in particolare, hanno precisato che committente, appaltatore e proprietario sono solidalmente responsabili nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi e per l'effetto di cui agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c..

Ed invero, un'eventuale responsabilità per aver compromesso la struttura portante dell'immobile locato e per aver cagionato un danno al terzo non può essere imputata al solo appaltatore; la stessa si "aggiunge" a quella del committente, che ha (i) scelto l'impresa appaltatrice e (ii) deciso che tipo di lavori di ristrutturazione far realizzare dall'impresa stessa sull'immobile.

In conclusione, le regole secondo cui

1. risponde il solo appaltatore che abbia operato in autonomia con una propria organizzazione e propri mezzi;
2. risponde il solo committente ove si sia "ingerito" nel lavoro dell'appaltatore tramite direttive vincolanti a quest'ultimo rivolte

valgono solo nei rapporti interni tra appaltatore/committente. Per le altre ipotesi, come quella posta all'attenzione dei Giudici della Suprema Corte, ove si verificano danni in capo a terzi, risponderanno in via solidale tutti i soggetti che hanno contribuito a cagionare il danno al terzo.

A cura di

Avv. Caludia Pavanello

DIFESA IN GIUDIZIO DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza SS.UU. n. 30008/2019 la Corte di Cassazione ha finalmente fatto il punto sul regime giuridico della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

In particolare, i giudici di legittimità hanno superato il precedente orientamento in base al quale l'AdER, quale successore ope legis di Equitalia, ove si costituisca formalmente in giudizio deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto.

In forza a tale orientamento, quindi, quello tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro si connotava alla stregua di un rapporto di regola a eccezione.

Con la sentenza in esame la Corte ha superato questa impostazione, mediante la valorizzazione relativa al dato letterale dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016. Quest'ultima disposizione prevede che l'AdER

- è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ex articolo 43 R.D. 1611/1933), fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale,
- può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti in appositi atti di carattere generale, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici),
- ovvero può avvalersi ed essere rappresentata, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente,
- in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Secondo la Cassazione tale norma di interpretazione autentica non giustifica più l'applicazione dell'istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell'Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale in termini di rappresentanza e difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi.

L'utilizzo dell'avverbio "altresì", infatti, denota la volontà del legislatore di configurare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro come pariordinata rispetto all'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura erariale.

Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione stipulata tra AdER e Avvocatura, non sussiste alcun rapporto di regola a eccezione tra avvalimento dell'Avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, "ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre".

In conclusione, quindi, la Corte precisa che, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'AdER, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale

- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, regio decreto 1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza) oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici

- ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato articolo 43, comma 4, di avvocati del libero foro (nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 17, D.Lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5, articolo 1, D.L. 193/2016) in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Peraltro, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

GIURISPRUDENZA

Cass. Ord., 07/11/2019, n. 28681

Percentuali di ricarico

È nullo l'accertamento nei confronti di un commerciante con utilizzo, da parte dell'Ufficio, di una percentuale di ricarico riferita alla vendita al dettaglio (normalmente più alta), con riferimento a vendite all'ingrosso..

Cass, Ord, 08.11.2019, n. 28838

Agevolazione "prima casa"

Il contribuente che ha acquistato un immobile non ha diritto alle agevolazioni "prima casa" anche se il mancato trasferimento della residenza dipende dal Comune. Non costituisce causa di forza maggiore, infatti, l'inabitabilità per il mancato completamento della ristrutturazione.

Cass, Ord, 15.11.2019, n. 29762

Società di comodo

Ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94 la società deve dimostrare la sussistenza di situazioni specifiche ed indipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

CTR Lombardia, Sentenza 29.10.2019, n. 4267

Riclassificazione bilancio

L'Amministrazione finanziaria ha il potere di riclassificare il bilancio, contestando i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario "evaso" ovvero l'insussistenza di un credito richiesto a rimborso. Nel caso di specie è stata ritenuta legittima la riclassificazione, operata dall'Ufficio, da "rimanenza" a "immobilizzazione" di un immobile di una società che, pur avendo ad oggetto l'acquisto, vendita, permuta e valorizzazione di immobili, aveva svolto esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di cui era proprietaria. A seguito di tale riclassificazione la società è risultata "di comodo" con la conseguente non spettanza del rimborso del credito IVA.



PRASSI

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.11.2019, n. 477

Credito d'imposta R&S e contratti con l'Università

Al fine della spettanza del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex art. 3, DL n. 145/2013 in caso di contratti di ricerca stipulati con Università è necessario che gli stessi prevedano che il beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa committente.

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.11.2019, n. 485

Credito d'imposta R&S e dipendente distaccato

Il costo sostenuto da un'impresa per il personale distaccato addetto alle attività di ricerca e sviluppo può rientrare tra le spese agevolabili per le quali spetta il credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a condizione che il dipendente partecipi effettivamente alle predette attività sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.11.2019, n. 484

Regime forfetario e cause ostative

L'adozione del regime forfetario è consentita anche al contribuente che intrattiene con il medesimo soggetto, in virtù di un contratto misto, sia un rapporto di lavoro dipendente che un rapporto di lavoro autonomo. Ciò a condizione che non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo di tale tipologia contrattuale non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.